



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Conferma tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Anno 2018.

L'anno 2018, il giorno 08 del mese di Gennaio alle ore 10:10 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Vice Sindaco	Presente
Scrazzolo Barbara	Assessore	Assente
Bidin Simone	Assessore	Presente
Gigante Claudio	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mauro Di Bert.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" stabilisce che *"I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale"*;

CONSIDERATO che ad oggi non vi è previsione normativa regionale che fissi direttamente una specifica tempistica per l'anno 2018, comportando quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

DATO atto che, ai sensi del comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministro dell'Interno dd. 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285/2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, è differito al 28 febbraio 2018; ai sensi del successivo comma 2, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 28/02/2018;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dell'esercizio successivo se:
 - a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
 - b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;
- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:
 - a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
 - b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità applicative del tributo o della tariffa;

VISTO:

- la propria deliberazione n. 89 del 26/02/1994 con la quale, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore nel comune di Ronchis, appartenente alla classe V, dal 1994;
- la propria deliberazione n. 38 del 24/02/1998 sono state aumentate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 20%, così come consentito dall'art. 11 comma 10 della L. 27.12.1997 n. 449, a decorrere dall'1.1.1998;
- la propria deliberazione n. 23 del 19/02/2002 con la quale sono state rideterminate le tariffe tenendo conto degli aumenti tariffari previsti dal D.P.C.M. del 16/02/2001;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (art. 3 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507) approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 11/09/1995 e modificato con deliberazioni consiliari n. 40 del 22/11/1995, n. 42 del 29/09/1997, n. 53 del 12/11/1997;

DATO ATTO che:

- il comma 26, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alla regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;
- ai sensi del comma 739, dell'articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 *“L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012”*, ovvero prima del 26/06/2012;

DATO atto che, in relazione alle disposizioni contenute nella norma interpretativa di cui al comma 739, dell'art. 1, della Legge n. 208 del 2015, l'ente non ha disposto, per l'anno 2012, aumenti delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27/12/1997, n. 449, ovvero tale aumento è stato disposto, a decorrere dall'01.01.1998, con deliberazione 38 del 24/02/1998 e tale misura è stata confermata anche per l'anno 2012 con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 02/04/2012;

RITENUTO pertanto, tenuto conto della sospensione – anche per l'esercizio 2018 - del potere di aumento dei tributi comunali di cui al comma 26, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, di confermare le medesime tariffe anche per l'anno 2018;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro*

il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTO:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, Capo I, e succ. mod. ed int.;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 reso dal responsabile dell'area economico-finanziaria;

CON voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) Di confermare, per l'anno 2018, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, stabilite con deliberazione giuntale n. 89 del 26/02/1994, come modificate con deliberazione giuntale n. 38 del 24/02/1998 e n. 23 del 19/02/2002.

TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA (ARTT. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffe base):

Durata: - per anno solare € 13,63

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,36

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare € 27,27

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 2,73

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (ARTT. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviere, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare € 13,63

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,36

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg. €89,24

per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg. €59,50

per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 29,75

per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D. Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (ARTT. 14, c. 1, 2, 3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare € 39,66

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 3,97

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista da precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (ARTT. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno € 2,48

- superiore ai 30 giorni si applica per i primi trenta giorni la tariffa per giorno € 2,48

- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di € 1,24

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (ART. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano le strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a € 13,63.

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (ART. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta al Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: € 59,50.

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (ART. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno e frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura: € 29,75.

8. PUBBLICITA' VARIA (ART. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: € 248.

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (ART. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: € 7,44.

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (ART. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (ART. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

- 1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:
per i primi 10 giorni € 1,24.
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,372
- 1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- 1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
- 1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (ART. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 30,99 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (ART. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

2) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi.

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13, co. 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

4) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, co. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedere alla gestione.

Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 03/01/2018

Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
f.to Venuto Patrizia

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 03/01/2018

Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mauro Di Bert

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 12/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 26/01/2018.

Ronchis, lì 12/01/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/01/2018 al 26/01/2018.

Ronchis, lì 27/01/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 12/01/2018.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 08/01/2018.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì 12/01/2018

Il Responsabile
Luigia Sbaiz